



REGIONE DEL VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI



PIEVE DEL GRAPPA

PIANO DI RIORDINO DELLE TERRE DI USO CIVICO EX COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA

L.R. 22 luglio 1994 n. 31 – Art . 4

RELAZIONE

Perito Istruttore
Dottore Forestale
GIORGIO BALZAN



32100 Belluno – studio Via Tomaso Catullo 12 – tel.fax 0437 – 932503, cell. 338 2437081
g.balzan@libero.it g.balzan@epap.conafpec.it

Belluno, li marzo 2024

Premessa

Il procedimento per l'esecuzione delle operazioni di verifica e riordino delle terre di uso civico appartenenti alla collettività di Crespano del Grappa ha avuto inizio nel 2006 con la nomina del perito istruttore Balzan Giorgio (Decreto n. 309 del 14/06/2006).

L'Amministrazione Comunale di Crespano del Grappa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07/07/2009 adottava gli elaborati progettuali predisposti dal perito demaniale e con nota prot. n° 5343 del 31/05/2011 procedeva alla trasmissione alla Direzione Economia e sviluppo montano della Regione Veneto per l'istruttoria di rito. Con lettera in data 14/06/2013 (protocollo n. 255408) la suddetta Direzione segnalava la necessità di effettuare alcune integrazioni e/o correzioni agli elaborati presentati ai fini della definitiva chiusura delle operazioni di riordino delle terre di uso civico, nonché invitava l'Amministrazione comunale, di inserire eventuali ulteriori previsioni gestionali che nel frattempo si fossero delineate.

La versione aggiornata degli elaborati progettuali è stata adottata dal Consiglio Comunale di Crespano del Grappa con Delibera n. 3 del 31/01/2018.

L'amministrazione regionale con nota prot. n. 235432 del 20/06/2018 ha chiesto di trasmettere tutta la documentazione tecnico – amministrativa relativa alle versione aggiornata degli elaborati progettuali, comprese le controdeduzioni alle eventuali osservazioni o opposizioni eventualmente presentate da soggetti interessati a seguito delle notifiche di rito.

Nel frattempo il Comune di Crespano Grappa si è unito a quello di Paderno del Grappa costituendo il 30 gennaio 2019 il nuovo Comune di Pieve del Grappa.

L'amministrazione comunale, intenzionata a procedere alla chiusura del procedimento di riordino delle terre di uso civico della collettività di Crespano del Grappa, ha incaricato il perito istruttore Balzan Giorgio con Determina n. 05 del 30/11/2023, di verificare e aggiornare la documentazione progettuale finora predisposta, al fine di procedere all'adozione definitiva del Consiglio Comunale delle risultanze delle operazioni di verifica e riordino del citato demanio civico.

1. SIGNIFICATO DI USO CIVICO

Con il termine uso civico si intende l'esercizio del diritto di godimento spettante ad una comunità di persone su un terreno demaniale o privato.

Il contenuto di tale diritto, sempre in natura, può riguardare: il pascolo del bestiame , il taglio del legname da opera nel bosco (macchiatico) e il taglio del legname per uso domestico (legnatico) , la semina e la raccolta di cereali, la caccia e la pesca su terreni ed acque altrui.

La materia degli usi civici è attualmente regolata dalla Legge 1766/1927 e dal Regio Decreto 332/1928 che ne hanno previsto la liquidazione sui terreni privati, lasciando in vigore il diritto di godimento su terre demaniali.

Dal 1977, in seguito all'emanazione del D.P.R. 616, sono state trasferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative relative agli usi civici.

E' di competenza regionale la liquidazione, lo scioglimento delle promiscuità, la verifica delle occupazioni e la destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni.

La Regione del Veneto con la L. 31/94 ha regolamentato le funzioni amministrative degli usi civici rendendo obbligatorio ai Comuni veneti di provvedere al riordino di tale materia .

L'art. 4 di tale legge dispone che la Giunta Regionale, su proposta dei Comuni, nomini periti esterni, con specifica competenza in materia, per l'esecuzione delle operazioni di accertamento delle terre di uso civico.

2. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

2.1 Normativa nazionale

Nell'ambito della legislazione italiana la materia degli usi civici risulta disciplinata dalla seguente normativa:

Legge 16 giugno 1927 n. 1766

Conversione in Legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924 n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751.

R.D. 26 febbraio 1928, n. 332

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno.

L. 10 giugno 1930, n. 1078

Definizione delle controversie in materia di usi civici

L. 17 aprile 1957, n. 278

Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382.

D.M. 21 settembre 1984

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie **e delle zone gravate da usi civici** .

L. 8 agosto 1985, n. 431

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L. 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette.

L. 31 gennaio 1994, n. 97

Nuove disposizioni per le zone di montagna.

D.L. 16 maggio 1994, n. 293

Disciplina della proroga degli organi amministrativi.

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Testo unico delle imposte dei redditi.

Circ. 17 febbraio 1999, n. 40/E

Imposte sui redditi, art. 88 comma 1, del Testo Unico delle Imposte dei Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come integrato dall'art. 22 della L. 27 dicembre 1977, n. 449 . Associazioni ed enti gestori di demani collettivi.

L. 20 novembre 2017 n. 168

Norme in materia di domini collettivi

2.2 Cenni sulla Legge 16 giugno 1927 n. 1766

La Legge n. 1766 del 1927 ha inteso realizzare un razionale riordino degli usi civici che si svolge attraverso una serie di fasi, originariamente poste sotto la direzione del *Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici*, titolare, nella previsione della legge, di poteri molto ampi sia in sede amministrativa, sia in sede giurisdizionale ed operante sotto la supervisione del Ministro della Giustizia.

Il procedimento di accertamento previsto dalla Legge si svolge in due fasi:

A- Denuncia degli usi

La Legge prevede l'effettuazione della denuncia dell'uso civico entro un termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore (art. 3) e ciò per tutti i territori gravati da questo diritto, fossero essi privati o comunali. Legittimati alla denuncia sono:

- Il Sindaco (all' epoca il Podestà);
- L'Associazione degli utenti;
- I singoli utenti.

Mancando la dichiarazione nel termine suddetto i diritti d'uso non potevano più essere fatti valere, a meno che non fossero in esercizio (art. 3). Ne consegue che per i diritti in esercizio non è comminata alcuna decadenza, pur restando l'obbligo della dichiarazione .

B- Verifica e liquidazione degli usi

La fase di liquidazione si svolge attraverso vari sub-procedimenti. Innanzitutto l'accertamento della esistenza e della consistenza dell'uso.

Ove non esista la prova documentale, nel giudizio di accertamento circa l'esistenza di questi diritti, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova, purchè l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800 (principio dell'imprescrittibilità degli usi - art. 2).

L'accertamento può avvenire in via normale, in sede amministrativa, ovvero può effettuarsi in via contenziosa, in sede giurisdizionale.

In sede amministrativa si procede alla nomina di uno o più periti ai quali spetta di accertare se esistano usi su quel dato terreno e quale natura abbiano; a ciò segue la formazione del progetto di liquidazione.

Nel caso di Crespano del Grappa l'accertamento è avvenuto in sede giurisdizionale a seguito del contenzioso sorto tra l'amministrazione comunale e gli abitanti del Comune rappresentati rispettivamente dal Podestà Antonio Rigo e dal Commissario Prefettizio Giovanni Vido (**Sentenza Commissario per la liquidazione degli Usi Civici - A. Antonini in data 30.12.1943**).

La Legge distingue gli usi in due classi: essenziali ed utili. La distinzione serve al perito per determinare il compenso di liquidazione. Per i diritti della prima classe esso oscilla da un minimo di un ottavo al massimo di un terzo, ed eccezionalmente alla metà del fondo; per quelli della seconda classe da un minimo di un quarto fino al massimo di due terzi del fondo (art. 5).

Il progetto di liquidazione viene trasmesso al Comune o all'Associazione Agraria (così genericamente denominata e coincidente con la Frazione, l'Università o altro) e notificato agli interessati. Contro il progetto può farsi opposizione davanti al Commissario per la liquidazione per gli usi civici da parte del Comune o dell'Associazione Agraria entro trenta giorni. Decorso il termine il progetto è dichiarato esecutivo dalla Regione e costituisce titolo per le divisioni e riscossioni. Se l'accertamento verifica la natura privata della terra, si fa luogo all'affrancazione mediante compenso che può consistere nello scorporo ovvero in un compenso in denaro.

L'accertamento può condurre a riconoscere la *natura civica* delle terre: l'accertamento avviene in questi casi per lo più, su base presuntiva secondo il brocardo "*ubi feuda ibi demania ibi usa*". Il progetto di verifica è approvato o rettificato dalla Regione che se lo riconosce regolare dispone il deposito presso il Comune o Associazione Agraria e lo notifica agli interessati. Entro trenta giorni può essere fatto ricorso al Commissario contro il progetto oppure chiesta la legittimazione delle occupazioni abusive. Se non c'è opposizione, le terre di cui si è accertata la natura civica devono essere, mediante provvedimento di reintegra, restituite agli enti cui appartengono. Se c'è opposizione, la sentenza del Commissario, provvede a decidere sull'accertamento.

C- Classificazione sui terreni d'uso civico

Questi terreni sui quali si esercitano *usi civici* vengono ripartiti in due categorie (art. 11):

- Categoria A - terreni convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente;
- Categoria B - terreni utilizzabili per la coltura agraria.

Tenuto conto delle loro possibilità produttive, senza operare trasformazioni inutili, i primi sono gestiti secondo le norme dettate per l'utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale, magari mediante la costituzione di aziende speciali: le popolazioni continuano ad esercitare i loro diritti, che però riguardo all'intensità non possono superare quelle d'uso (art. 1021 c.c.), cioè rimangono come usi civici essenziali.

I secondi possono essere ridotti a migliore utilizzazione agraria, e destinati ad essere ripartiti fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o della Frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purchè diano affidamento di trarne la maggiore utilità, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale.

Questa ripartizione deve essere preceduta da un'opera di sistemazione e di trasformazione necessaria alla razionale costituzione di unità fondiarie e l'assegnazione di esse è fatta a titolo di enfiteusi con l'obbligo delle migliorie. Se quest'ultime sono state eseguite ed accertate dagli Ispettori agrari provinciali, è ammessa l'affrancazione dell'enfiteusi.

Tale condizione consolida l'obiettivo del legislatore secondo cui l'uso civico non può essere ciecamente distrutto quando rappresenti la migliore utilizzazione dei terreni; esso scompare laddove le terre possono essere più proficuamente coltivate.

Lo scopo economico è quindi legato a quello sociale e non è incompatibile: le popolazioni non vengono depauperate dei loro secolari diritti, anzi i boschi ed i pascoli, finora in esclusivo godimento di determinate classi di persone, vengono aperti a tutti gli abitanti del Comune e della Frazione.

Alla ripartizione dei terreni coltivabili sono ammessi solo coloro che sono coltivatori diretti e che danno affidamento di buona coltivazione. Le unità fondiarie vengono concesse con l'obbligo preciso delle migliorie senza le quali o si perde addirittura la quota assegnata oppure se ne può pretendere l'affrancazione.

Se manca l'affrancazione nessun fondo può essere diviso, alienato o ceduto per qualsiasi titolo (art. 12).

Gli assegnatari delle terre ripartite possono poi riunirsi in consorzi per provvedersi più agevolmente dei mezzi necessari per utilizzarle (artt. 13-19.-21-23).

Dal punto di vista giuridico viene sancito dalla Legge e dalla giurisprudenza in materia di diritto demaniale, che i terreni di uso civico:

- sono riconducibili ai beni demaniali e quindi rientrano nella sfera giuridica del diritto pubblico;
- sono di esclusivo godimento della popolazione, appartenente all'intero Comune o ad una Frazione;
- sono inusucapibili e inalienabili, così come il diritto dell'uso della popolazione è imprescrittibile.

2.3 La Legge Regionale del Veneto n. 31/1994

Nell'ambito della legislazione della Regione Veneto la materia degli usi civici è disciplinata dalla L.R. 22 luglio 1994, n. 31, modificata dalla L.R. 30 gennaio 1997, n. 7 secondo la normativa di attuazione assunta con D.G.R. del 18 dicembre 1995, n. 6641.

L'accertamento delle terre di uso civico (art. 1) oltre a soddisfare quanto previsto dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, mira a conseguire altri obiettivi connessi, quali lo sviluppo delle popolazioni, l'incremento delle attività economiche nelle zone rurali e la tutela e valorizzazione ambientale di quest'ultime.

La precisa conoscenza delle terre soggette all'uso civico assume una particolare importanza di carattere urbanistico in quanto la Legge n. 431/1985 - nota come Legge Galasso - all'art. 1, le contempla tra quelle soggette al vincolo di cui alla Legge n. 1497/1939 (Tutela delle bellezze naturali).

Le procedure previste dalla normativa regionale sono indicate all'art. 4:

- su iniziativa della Giunta regionale vengono trasmessi ai Comuni l'elenco (ove esista) delle terre di uso civico formato in base alle operazioni di riordino ed i provvedimenti di riconoscimento;
- l'elenco deve restare affisso all'albo pretorio per sessanta giorni e agli interessati è data facoltà di presentare al Comune le proprie osservazioni;
- I Comuni, entro sessanta giorni, provvedono a trasmettere ogni notizia sullo stato delle terre di uso civico ricomprese nell'elenco o comunque esistenti nel territorio, segnalando alla Giunta regionale le occupazioni abusive delle terre o i possessi fondati su titolo illegittimo.

Nei novanta giorni successivi, la Giunta Regionale adotta i provvedimenti di reintegra dei terreni qualora ne ricorrano i presupposti (e cioè nei casi di occupazioni abusive o di possesso fondato su titolo illegittimo), promuove le verifiche per le terre suscettibili di accertamento oppure dichiara l'inesistenza dei diritti di uso civico, procedendo infine alla formazione dell'inventario – sempre a livello comunale – delle terre di uso civico già accertate e delle terre per le quali è stata promossa la verifica o siano già state verificate con esito negativo.

Gli inventari vengono inviati ai Comuni per essere affissi all'albo pretorio e al Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Venezia, e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le norme di attuazione - rispettivamente ai paragrafi 1.1. e 1.2.- prevedono per le procedure accertative modalità differenziate in base alla situazione esistente e cioè in base alla circostanza che esistano o meno degli elenchi delle terre di uso civico già approvati.

Nel caso di Crespano del Grappa l'accertamento è originariamente avvenuto con Sentenza del Commissario Alfredo Antonini in data 30.12.1943, a seguito di una lunga controversia tra l'Amministrazione comunale e gli abitanti del paese.

Il presente lavoro peritale ha l'obiettivo di verificare l'attuale situazione delle terre di uso civico aggiornando il quadro catastale in relazione alle variazioni verificatesi dall'emissione del Sentenza ad oggi.

Se sono avvenute delle variazioni senza la prescritta autorizzazione (concessa dal Ministero dell'Agricoltura prima del 1977 e successivamente dalla Regione del Veneto), la Legge n. 31/1994 prevede tre possibili soluzioni:

- **reintegra** delle terre nel patrimonio comunale (art. 4 - a) mediante restituzione della somma attualizzata che il Comune ha incassato all'atto della vendita;
- **sanatoria edilizia** (art. 7) ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 previo rilascio dell'autorizzazione regionale di alienazione (art. 8 comma 1) .
- **sclassificazione** per i terreni che hanno perduto in modo irreversibile la conformazione fisica e la destinazione funzionale agro-silvo-pastorale per effetto di utilizzazioni abusive o improprie consolidate (art. 7 comma 2) .

3. ACCERTAMENTO DELLE TERRE DI USO CIVICO

3.1 Cenni storici

La storia di Crespano del Grappa è strettamente legata alle vicende dell'alto trevigiano: all'epoca degli Ezzelini (1200) il Comune di *Padernum* sembra avesse giurisdizione anche sul suolo di Crespano, Possagno e di Castelvucco.

Dominava la famiglia dei Conti Maltraversi il cui Castello era posto sul colle Muson, attualmente in territorio amministrativo del Comune di Paderno del Grappa.

Probabilmente nel 1300 si staccarono da Paderno le Ville di Possagno, Castelvucco e Crespano, che passarono sotto l'influenza di Asolo e quindi dal 1330 alla Repubblica di Venezia.

Nel 1489 la veneziana Caterina Cornaro, vedova di Giacomo II° di Lusignano, re di Cipro, cedette alla Repubblica di Venezia il piccolo regno del defunto marito e ne ebbe in cambio il Castello d'Asolo con il territorio circostante, i cui confini arrivavano fino a Primolano. La Regina di Cipro governò la regione fino al 1510 concedendo privilegi agli abitanti del suo feudo.

In epoca napoleonica a Crespano viene aggregata anche la frazione di Fietta (ora in Comune di Paderno) sino al 1819 inizio della dominazione austriaca.

Gli Usi Civici vennero completamente aboliti nella seconda metà dell' 800 e l'Amministrazione comunale avocò a sé ogni diritto su tali beni tanto che dispose di essi, secondo le autorizzazioni dell'Autorità superiore competente, come se si trattasse di patrimonio in sua assoluta proprietà.

Negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale, a seguito dei grandi danneggiamenti subiti, si procedette ad un'opera di rimboschimento dei versanti del Massiccio del Grappa, compresi tra la Val Cassanega e la Valle del Lastego, a cura della Milizia Forestale.

E' di quel periodo la piantagione di conifere disposte a filare in modo da *disegnare* sul pendio il caratteristico W M, osservabile dal fondo valle.

3.2 La Sentenza Commissariale 30 dicembre 1943

La provenienza dei beni di uso civico nel Comune di Crespano del Grappa viene ampiamente trattata nella Sentenza del Commissario per la liquidazione di detti diritti, Dott. Alfredo Antonini, in data 30 dicembre 1943. Si ritiene pertanto utile riportare gran parte di detta sentenza in quanto in essa si ritrovano gli elementi che portarono il Commissario a definire questo vincolo su una consistente porzione del territorio comunale (**ALLEGATO n. 1**).

La disputa trae origine a seguito di un Delibera del Podestà del Comune di Crespano del Grappa Dott. Roberto Chiavacci in data 29.01.1927 (**ALLEGATO n. 2**) con la quale

si definiva la vendita al Demanio Forestale dello Stato di 348.69.11 ettari di beni comunali esistenti sulle pendici del Monte Grappa.

Questa deliberazione fu approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Treviso in data 21.02.1927 e poi successivamente revocata (10.05.1935) a seguito dell'intervento del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici (04.08.1929) (**ALLEGATO n. 3**), il quale chiedeva chiarimenti in merito, con diffida al Podestà di mettere in atto quanto definito nella deliberazione comunale. L'opinione del Commissario era che le terre in questione erano state donate dalla Repubblica di Venezia nel 1604 e che per questa circostanza si fosse in presenza di beni soggetti all'applicazione della Legge 16 giugno 1927 n. 1766.

In base all'art. 39 della citata Legge, previa autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, con Decreto 10 settembre 1931 n.829 venne dato incarico al Perito agrario Emilio Polo di definire la consistenza e la localizzazione di detti beni (**ALLEGATO n. 4**).

L'incaricato, a seguito di indagini presso gli uffici comunali ed il Catasto di Asolo e di Treviso, il 25 gennaio 1933 presentò una relazione illustrativa unitamente a n. 4 elenchi dei beni inventariati e specificatamente:

- N.1 – Elenco generale dei terreni accatastati al Comune di Crespano del Grappa;
- N.2 – Elenco dei mappali accatastati al Comune di Crespano del Grappa i quali costituiscono terre che hanno già ottenuto la destinazione di servire ad uso pubblico;
- N.3 – Elenco dei mappali appartenenti al Comune di Crespano del Grappa da considerarsi quale patrimonio liberamente disponibile dal Comune;
- N.4 – Elenco dei terreni demaniali (terre di Uso Civico) accatastati al Comune di Crespano del Grappa.

Il Commissariato inviò questa perizia al Comune di Crespano affinché fosse presa in esame con l'invito di risposta in merito al riconoscimento da parte del Comune che dette terre erano da considerarsi sottoposte all'applicazione della Legge 16 giugno 1927 nr. 1766, ad eccezione di quelle riportate negli Elenchi NN. 2 – 3 in quanto aventi la definitiva destinazione di servire all'uso civico (giardini pubblici, piazza, cimitero).

La risposta del Podestà (30.06.1933) fu negativa in quanto riteneva che sui terreni indicati non venivano esercitati ed a memoria d'uomo non erano mai stati esercitati usi civici da parte della popolazione. Il Comune aveva sempre disposto da pieno ed esclusivo proprietario, affittandole o vendendone i prodotti. Si ignorava se dette terre fossero quelle oggetto della concessione della Repubblica Veneta, specie perché di dette terre, in un certo momento, in esecuzione di un decreto del Senato, era stata decisa la vendita a beneficio dell'Erario.

In ogni caso il Podestà preferiva che la questione venisse chiarita e risolta per via giudiziaria in quanto non intendeva assumersi la responsabilità di emettere una dichiarazione di riconoscimento della demanialità delle terre in questione, dato che la stessa avrebbe fatto perdere al Comune dei cespiti annui fissi ed apportato quindi un serio pregiudizio al bilancio.

Questa risposta determinò l'avvio di un contenzioso tra il Comune ed i suoi abitanti ed il Prefetto della Provincia di Treviso nominò un rappresentante legale, per la generalità degli abitanti, nella persona di Sig. Vido Giovanni fu Fabiano Sebastiano.

La prima udienza di comparizione dei rappresentati fu tenuta a Trieste (02.01.1941) presso il Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici nella Venezia Giulia e nell'Alto Veneto *per sentire*;

- a) *dichiarare con sentenza che le terre elencate nella sopra indicata perizia sono beni demaniali del Comune di Crespano del Grappa;*
- b) *provvedere come di ragione e di giustizia sulle spese del procedimento.*

La trattazione della causa subì vari rinvii e si prorogò nel tempo anche perché il Comune decise di resistere in giudizio, producendo varie documentazioni a sostegno delle proprie tesi (**ALLEGATO n. 5**)..

Per il Commissario, quanto prodotto a difesa delle tesi del Comune, si rivelava di notevole importanza per il chiarimento della causa, a danno però della stessa amministrazione .

In particolare il fascicolo a stampa dal titolo “**Comun di Borso al Laudo**”, presentato dalla difesa, riporta una sentenza del 18 maggio 1431 del Podestà di Asolo, Aloisio Baduario, in cui si stabiliva la linea di confine tra le terre del Comune di S. Ilario e quelle del Comune di Cassanico dalle terre del Comune di Crespano, sulle quali *non avevano alcun diritto e ragione di pascolare gli uomini degli altri predetti Comuni*.

In un altro documento presentato dalla difesa (Atto del 7 giugno 1650 a rinnovo del **Decreto in Pregadi 9 gennaio 1602**) si legge che i *Provveditori della Veneta Repubblica sopra i beni comunali in terraferma* (Sigg.ri Angelo Michiel, Carlo Gritti e Pietro Zusto) preso in esame il Catastico d'Asolo e vedute le perticazioni fatte per la Villa di Crespano, *trovato che la predetta Villa possedeva campi ben delimitati da fossi e termini di pietra viva, del tutto distinti dalle terre di proprietà dei particolari, ebbero a dichiarare che veniva dei medesimi fatta consegna agli abitati, affinché avessero a goderli in comune per uso di pascolo* (con varie condizioni tra cui che la parte a bosco fosse conservata in legni buoni per la Casa dell'Arsenale e che in ogni caso non si potesse procedere ad affitti, livellazioni, permuta a qualsivoglia alienazione), *sicché tutti dovessero sentire , il beneficio insieme di detti beni comuni* .

Per il Commissario si tratta di uno di quegli atti che vengono impropriamente denominati “investitura” in quanto si ritiene che con essi vengano concessi dei nuovi diritti. In realtà questo tipo di atto disciplina dei diritti già esistenti. Se si fosse trattato di nuove concessioni di proprietà della Repubblica Veneta, sarebbe intervenuto un organo superiore, quale ad esempio il Consiglio dei Dieci, o il Senato, o ancora, il Maggior Consiglio.

Inoltre non deve porre in inganno il fatto che la Repubblica Veneta mantenesse a sé il diritto *sui legni buoni per la Casa dell'Arsenale* in quanto si deve considerare la necessità da parte dello Stato di definire alcuni vincoli attinenti a motivi di superiore interesse pubblico e sociale.

Nemmeno nell'800 la natura demaniale di queste terre è venuta meno, vuoi in forza della Legge 25 novembre 1806 n. 225, quando Crespano passò a far parte del Regno Italico, vuoi in forza della Sovrana Risoluzione 16 agosto 1839, quando lo stesso

Crespano, come facente parte del Regno Lombardo Veneto, tornò sotto la denominazione dell'Austria.

Infatti il Regno Italico ebbe ad occuparsi solo dei forti contrasti, manifestatisi in numerosi Comuni, tra gli abitanti originari e i sopravvenuti. Per superare queste disuguaglianze e far terminare i contrasti, il Governo Italico (art. 1 – Decreto 28 novembre 1806 n. 225) dispose il passaggio all'amministrazione comunale di detti beni, in modo da tutelare gli interessi di tutti invece di giovare a una sola parte dei suoi abitanti.

Secondo il Commissario il legislatore utilizzò la parola "amministrazione" nel suo senso appropriato e non per intendere acquisizione di "proprietà" da parte del Comune.

Con la **Sovrana Risoluzione 16 aprile 1839** l'imperatore d'Austria rinunciò al diretto dominio sui beni comunali delle Province Venete, allo scopo di rimuovere l'eventuale ostacolo alla vendita di questi beni; l'intento era infatti quello di favorirne la cessione in quanto si riteneva che ciò avrebbe favorito la coltivazione degli appezzamenti incolti, nonché il miglioramento della coltura in quelli già coltivati, con certo beneficio in entrambi i casi sia per la pubblica economia sia per le stesse amministrazioni comunali.

Il Commissario nella sua requisitoria evidenziava *"che si trattò di rinuncia non estesa alle terre (come quelle oggetto di controversia) le quali, invece di essere vendute, continuarono ad essere amministrate dai Comuni e non mutarono la loro destinazione, non occorre in aggiunta dimenticare che la rinuncia stessa, ben lungi dall'aver per oggetto una riserva la quale era valsa a conservare al concedente il diritto di proprietà delle terre concesse, non poté che riguardare soltanto quel diritto eminente, di carattere politico, di cui si è già fatto cenno. Come si spiegherebbe altrimenti che con la stessa Sovrana Risoluzione 16 aprile 1839 fu precisato dover continuare ad avere vigore la Legge del Regno Italico, 25 novembre 1806 n. 225 ?*

La difesa del Comune invocava inoltre **l'applicazione dell'art. 30 della Legge 20 giugno 1877 n. 3917.**

Per tale articolo gli abitanti di Crespano del Grappa, che avessero preteso di avere diritti di pascolo od altre servitù di uso sulle terre comunali, avrebbero dovuto farne, a pena di decadenza, dichiarazione corredata dai titoli e dagli eventuali altri mezzi di prova giustificativi, al Tribunale di Treviso entro due anni dalla pubblicazione della predetta Legge o, trascorso tale periodo di due anni, nell'ipotesi prospettata nel capoverso secondo dell'articolo stesso. Secondo la difesa del Comune siccome nessuna dichiarazione fu fatta, tutti i diritti venivano a decadere.

Per il Commissario l'art. 30 viene invece invocato a sproposito, *perché esso si riferisce esclusivamente al diritto d'uso su terreni di proprietà privata, sottoposti a vincolo forestale, e non anche ai terreni demaniali, sottoposti allo stesso vincolo, i quali formano oggetto della presente controversia. La Legge 20 giugno 1877 n. 3917, quanto alle terre demaniali sottoposte a vincolo ebbe ad imporre solo che l'esercizio degli usi fosse praticato con rispetto delle prescrizioni di massima stabilità dal Comitato Forestale (art. 4 capoverso primo); lasciò per tutto il resto inalterata la già esistente situazione.*

Relativamente alla richiesta che in subordine fossero quanto meno dichiarati beni patrimoniali del Comune di Crespano i seguenti mappali:

- 54, 59 - Foglio VII
- 9, 10 - Foglio IX
- 251, 253 - Foglio X
- 22, 28, 321, 491, 531 - Foglio XI
- 233, 582, 588, 590, 591, 594, 595, 604, 611 – Foglio XIII
- 36, 67, 72, 93, 135, 154, 220, 247, 261 - Foglio XIV
- 88, 95, 125, 144 - Foglio XV
- 178 - Foglio XVII;

ritenuti dal Perito agrimensore Emilio Polo *piccoli ritagli di terreni abbandonati dai torrenti, ritagli stradali, incolti produttivi e sterili, boschi cedui, sparsi nel territorio e goduti dai vari frontisti, i quali pagano un esiguo canone annuo;*

nonché i mappali:

- 20, 255 – Foglio X

in quanto sede del vivaio forestale e fabbricato un tempo adibito a lazzeretto;

il Commissario si esprime negativamente definendoli comunque tutti beni da assoggettare all'Uso Civico in quanto “non si è in alcun modo documentato la loro natura patrimoniale, che siano cioè pervenuti al Comune in forza di un atto di acquisto a titolo privato”. Così pure per il mappale 20 del Foglio X, il Commissario evidenziava che non era interessato dal il vivaio forestale, che ricadeva invece sul mappale 264 , mentre l'ex lazzeretto risultava ora destinato ad alloggio del personale incaricato alla sorveglianza del vivaio e di tutto il bosco denominato *Comun*. Pertanto tutti questi mappali avendo destinazione agro-silvo-pastorale (sul nr. 20 all'epoca insisteva un bosco misto) non potevano essere distolti dall'elenco relativo alle terre di Uso Civico.

A completezza della propria analisi il Commissario sosteneva altresì:

- a) *che irrilevante sarebbe disporre di una consulenza tecnica al fine di accertare se il Comune di Crespano del Grappa ha davvero apportato – come asserisce – delle migliorie a tutti o ad alcuni dei mappali in parola, perché se anche le risultanze del disposto mezzo istruttorio fossero favorevoli ad esso Comune, mai questo potrebbe farsi a pretendere il rimborso delle spese all'uopo sopportate, dato che si dovrebbe in tal caso ritenere essersi alle stesse fatto fronte con quanto dall'aver dato in locazione i mappali predetti o dall'aver venduto i frutti fu percepito in più di quello che sarebbe stato percepito rispettando in pieno il disposto dell'art. 46 cpv. R. Decr. 26 febbraio 1928 n. 332, vendendo cioè soltanto le erbe e la legna rimaste sui mappali stessi dopo consentitovi il libero e normale esercizio degli usi civici da parte degli abitanti ;*
- b) *che non è lecito sostenere doversi nella specie al più parlare di un diritto di uso civico dei cittadini , sui beni comunali, limitato al solo pascolo, non esteso anche al legnatico, quando nella riconferma 2 ottobre 1753 dell'atto di “Investitura 7 giugno 1650” fatta dai Provveditori Giovanni Zulian e Giovanni Antonio Busida, si legge che a tanto si addiveniva perché avessero gli abitanti tutti di Crespano a godere unitamente di essi beni comunali “montivi, vallivi e boschivi ... a pascolo et uso di pascolo e legna da foco ... “*

- c) *che, ciò stante, assurdo è parlare di liquidazione di diritti del Comune di Crescano sui fondi in parola e di compensi conseguentemente da assegnarsi al medesimo a termini degli art.li 4 e 5 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766;*
- d) *che può omettersi di indagare quale influenza abbia sul riordinamento voluto dalla predetta Legge la circostanza che un Comune abbia ridotto a coltura agraria alcune delle terre da esso possedute, sulle quali non si esercitavano usi civici, e goda delle stesse come di suoi beni patrimoniali, potendosi nella specie affermare, e senza ricorrere a mezzi istruttori, emergendo ciò chiaramente dalla relazione presentata il 18 febbraio 1933 dallo speciale incaricato agr. Emilio Polo, che la maggior parte dei mappali elencati è insuscettibile di coltura agraria e che la rimanente parte, pur potendo esser ridotta, mai è stata ridotta a coltura agraria per le spese assai elevate da una tal trasformazione richieste;*
- e) *che solo quando delle terre, di cui viene con la presente riconosciuta la natura demaniale, sarà disposta la separata amministrazione ai sensi degli art.li 26 cpv. L- Legge 16 giugno 1927 n. 1766 , 64 R. Decr. 26 febbraio 1928 n. 332, 37-58-84 cpv. secondo T.U. 3 marzo 1934 n. 383, si vedrà se potrà e dovrà tale separata amministrazione (ed in caso affermativo se direttamente o corrispondendo all'uopo una somma annua al Comune) provvedere alla manutenzione di opere (quali strade, ponti, fontane, etc.) d'interesse generale della popolazione;*
- f) *che le vendite eventualmente fatte in passato dal Comune di Crespano del Grappa di appezzamenti vari di fondi senza rispettare le disposizioni all'uopo degli art. li 12 cpv. primo Legge 16 giugno 1927 n. 1766 e 39 cpv. R. Decr. 26 febbraio 1928 n. 332 , non valgono a migliorare in alcun modo la posizione in causa di esso Comune; sono tali vendite affette da nullità, ma sanabile di guisa che provvederà questo Commissario ad accertarne a passaggio in giudicato della presente pronuncia, il numero e l'entità per riporre le cose ad pristinum ove la sanatoria della incorsa nullità non venisse demandata e non fosse concessa;*

e concludeva dichiarando beni demaniali del Comune di Crespano del Grappa, conseguentemente soggetti alle disposizioni della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del relativo Regolamento 26 febbraio 1928 n.332. i seguenti mappali :

- 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26, del Foglio I, costituenti la malga Ardosetta per complessivi ettari 28.62.93 ;
- 109, 110, 111, 124, 165, 166, 263 del Foglio IV e n.ri 15, 16, 18, 19, 20, 40, 41, 255, 264, 265 del Foglio X, costituenti il bosco "Comun" per una superficie complessiva di ettari 54.10.11;
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del Foglio II; siti nelle località Sasso Ardosa, Coste Piane, Coste Magre, Pala dei Scios, Sclarè; estesi per complessivi ettari 75.26.60;
- 1, 2 del Foglio V e n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6 del Foglio VI siti nelle località Rossi, Corpon Val Schiba, Sas del Bech, Alberg, Val Fontana, Sabbionera, Slavina, Val Corpon, la Paerte, Solmà, Sassi Negri, Lambraor, Scafa Rossa, Bus Stort, Segature, per complessivi ettari 208.19.72;
- 1, 37, 90, 142, 154, 192 del Foglio III e n.ro 1 del Foglio IV, siti in località Caolavia ed estesi per complessivi ettari 36.64.56;
- 48 del Foglio III sito in località Vallone ed esteso per ettari 0.44.43;

nonché per complessivi ettari 2.76.43 i sotto indicati mappali:

- 54, 59 del Foglio VII;
- 9 e 10 del Foglio IX;
- 251, 253 del Foglio X;
- 22, 28, 321, 491, 531, del Foglio XI ;
- 233, 582, 588, 590, 591, 594, 595, 604, 611 del Foglio XIII;
- 36, 67, 72, 93, 135, 154, 220, 247, 261 del Foglio XIV;
- 88, 95, 125, 144, del Foglio XV; n.ro 178 del Foglio XVII.

La Sentenza Commissariale venne depositata a Venezia presso la Cancelleria del Commissariato Regionale per gli Usi Civici in data 29 agosto 1949.

Contro la suddetta decisione il Comune di Crespano del Grappa non fece opposizione nel termine di cui all'art. 32 cpv. I della Legge 16 giugno 1927 n. 1766.

4 VARIAZIONI INTERVENUTE DOPO LA SENTENZA

L'indagine di riordino delle terre di uso civico appartenenti alla collettività di Crespano del Grappa è avvenuta in tre momenti diversi, coincidenti con la documentazione presentata rispettivamente nel 2015, 2018 e 2023/24.

Dal primo aggiornamento a quelli successivi il lavoro è consistito nel verificare i vari prospetti allegati alla perizia e specificatamente:

- **D1** Elenco delle terre riportate nella Sentenza del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici Dott. Alfredo Antonini in data 30.12.1943;
- **D2** Raffronto tra le terre di Uso Civico riportate nella Sentenza Commissariale e l'attuale situazione;
- **D3** Elenco generale delle attuali terre di Uso Civico;
- **T1** Terre intestate al Comune, piena disponibilità e destinazione agro – silvo – pastorale;
- **T2** Terre intestate al Comune, piena disponibilità e destinazione diversa da agro – silvo – pastorale, con uso non più recuperabile;
- **T3** Intestazioni varie, occupazioni con titolo illegittimo e destinazione agro – silvo – pastorale;
- **T4** Intestazioni varie , occupazioni con titolo illegittimo e destinazione diversa da agro – silvo – pastorale;
- **T9** Intestazioni varie, alienazioni autorizzate con contratto stipulato.

La prima attività svolta (2010) fu l'esame del fascicolo del Comune di Crespano del Grappa presso l'archivio del Commissario Regionale per la Liquidazione degli Usi Civici di Venezia non rilevando documentazione significativa per il periodo successivo alla Sentenza. Tra la documentazione rilevata vennero presi in considerazione i seguenti atti riportati nell' **ALLEGATO N. 06**:

- Lettera al Sindaco di Crespano del Grappa da parte del Commissario Regionale in data 7 settembre 1949, per “Specificazione terre comunali soggette all’esercizio degli Usi Civici”;
- Verbale, in data 18 ottobre 1949, di un rilievo effettuato dal Commissario Regionale presso il Municipio di Crespano, alla presenza dei rappresentanti amministrativi del Comune e di 20 capi famiglia, per l’eventuale vendita di terreni di uso civico ;
- Lettera del Commissario Regionale in data 15 aprile 1978 di risposta all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e, per conoscenza, al Comune di Crespano, relativamente all’eventuale esistenza di un Regolamento per gli usi civici del Comune di Crespano del Grappa.

4.1 PROSPETTI D1 E D2

PROSPETTO D1

Riporta l’elenco delle particelle catastali di uso civico (406.04.78 Ha) individuate nella Sentenza del Commissario Antonini nel 1943.

PROSPETTO D2

Pone a confronto le particelle originarie indicate al punto precedente con l’attuale situazione (406.14.78 Ha) che considera i frazionamenti e gli accorpamenti di mappali succedutisi nel tempo, nonché la rettifica di alcuni dati indicati nel decreto. Le problematiche riscontrabili sono :

- L’alienazione autorizzata di vari terreni;
- L’intestazione diversa di alcuni mappali;
- L’attribuzione di nuovi numeri a seguito della soppressione di mappali per frazionamenti.

4.1.1 Alienazioni autorizzate

Nel periodo intercorso dalla Sentenza Commissariale del 1943 sono state autorizzate le seguenti alienazioni di beni originariamente di Uso Civico:

Delibera di Giunta Regionale n. 2013 del 14. 04.1986 (ALLEGATO n. 07)

Regione del Veneto – Giunta Regionale – Dipartimento per le Foreste e l’Economia Montana (L.R. n. 52/78 art. 6).

FOGLIO X – MAPPALI 402 (ex 402/a), 428 (ex 402/b), 431 (ex 41/b), 434 (ex 41/a), 255 (fabbricato) per complessivi 34.745 mq (Vivaio Onè)

FOGLIO X – MAPPALI 420 (ex 20/b), 421 (ex 20/c), 422 (ex 20/d), 18 (ex 18/a), 424 (ex 18/b), 425 (ex 40/b), 426 (ex 40/c), 264 (ex 264/a), 17 (fabbricato) per complessivi 25.235 mq (Vivaio Lastego)

Superficie complessivamente alienata di Ha 5.99.80 a favore della Regione del Veneto.

E' stata effettuata la voltura (24/02/2014) per tanto i terreni censiti **al Foglio 10 mappali 18-424-420-421-422-425-426-402-428-431-434-255-264**, risultano ora intestati a Regione del Veneto a seguito della vendita avvenuta con contratto n. 63.947 in data 11.06.1986 (rogito del Notaio Maria Luisa Semi di Venezia, registrato a Venezia il 23.06.1986 al n. 1898) - (**ALLEGATO n. 24**) .

Tra i beni intestati a Regione del Veneto risultano anche i terreni censiti **al Foglio 10 map.li 430 e 433**. Nel Contratto di vendita n 63.947 del 11.06.1986 ed anche nella Delibera di Giunta Regionale n. 6283 del 03.12.1985 con la quale la Regione Veneto determinava di procedere all'acquisto di vari terreni, sono incluse anche queste due particelle mentre le stesse non risultano nell'elenco riportato nella Delibera di alienazione n. 2013 del 14.04.1986. Probabilmente si tratta di una dimenticanza all'atto di stesura della delibera regionale; stante l'attuale situazione ed avendo mantenuta l'originaria destinazione silvo pastorale, i due mappali vengono attualmente inseriti tra i beni in reintegra (T3) con possibilità di conciliazione tra le parti in base all' art 29 della Legge 1766/'27.

La superficie effettivamente alienata, al netto del mappale 17 non compreso tra i beni di uso civico, a favore della Regione del Veneto, è di Ha 5.97.55 .

4.1.2 Vendite senza autorizzazione

Alcuni terreni inseriti nell'elenco redatto dal Commissario Antonini nel 1943 presentano ora diversa intestazione.

Si tratta sostanzialmente di quei mappali che il Perito Emilio Polo aveva nella sua perizia del 1933 (Allegato n. 4) indicato come *"relitti comunali"*, *"sparsi in tutto il territorio"* e *"goduti dai rispettivi frontisti"*. Successivamente, in data 20 luglio 1940, lo stesso perito aveva risposto al Commissario Antonini relativamente alla situazione di questi relitti comunali (**ALLEGATO n. 08**) osservando che in alcuni casi, erano stati acquisiti da privati attraverso vendite effettuate dal Comune senza l'autorizzazione del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici.

In particolare si fa riferimento:

- alla Delibera Podestarile n. 38 del 16 maggio 1934 (Podestà Dott. R . Chiavacci), approvata dalla Giunta Provinciale Amm. nella seduta del 15.06.1934 nr. 12706, con la quale **si procedeva alla vendita, al Foglio XI, dei mappali 28, 531** (quest'ultimo ora soppresso e unito al mappale 492) e **491**, per complessivi Ha 0.15.62 al Sig. Padovan Luigi fu Modesto;
- all'atto del Notaio Chiavacci nr. 16165 di Rep. con il quale il Comune di Crespano vendeva al Sig. Padovan Natale **il mappale 59 del Foglio VII** di Ha

0.46.61 (Delibera del Podestà, 12 ottobre 1934 e approvata dalla Giunta Provinciale Amm. il 19.04.1935 nr. 11296/1449).

Inoltre il Perito Emilio Polo evidenziava che durante le ricerche effettuate presso l'archivio comunale aveva rinvenuto la Delibera del Consiglio Comunale nr. 6 del 11 ottobre 1898, con la quale si nominava una commissione che doveva constatare lo stato delle proprietà comunali aggregate alle proprietà private. Si dava inoltre incarico all'Ing Zardo di procedere all'identificazione di detti terreni ma, conseguentemente all'incendio verificatosi nel 1900, l'archivio comunale era andato distrutto e la pratica perduta nel rogo.

Vennero rinvenuti n. 3 matrici dei bollettari dai quali risultava che il Comune aveva incassato per la vendita di questi terreni la somma di £ 1766,47 da n. 147 ditte.

L'opinione del perito era comunque che queste particelle vendute non fossero segnate in mappa poiché dall'esame fatto nel catasto non risultava lo scarico di detti mappali, ad eccezione di quelli venduti al Sig. Padovan Luigi.

Nel Prospetto D2 risultano con intestazione diversa rispetto alla Sentenza i seguenti terreni:

- **Foglio 7 mappale 59** di Ha 0.46.61 - attualmente a bosco misto - intestato a Gangitano Antonella (1/3), Gangitano Federico (1/3) e Gangitano Gina a seguito di successione per causa di morte della Sig.ra Canal Adriana (16/04/2013 n. 12734.2/2014 in data 11/08/2014 - protocollo n. TV 0205767 - Rogante : Gangitano Sede a Roma – Registrazione: US Sede : Roma Volume 9990 n. 1316 del 10/04/2014

Provenienza : Delibera del Podestà, 12 ottobre 1934 e approvata dalla Giunta Provinciale Amm. il 19.04.1935 nr. 11296/1449 (**ALLEGATO n. 08 e 09**)

Il bene è stato venduto dal Comune in data 1935 a Padovan Natale con atto del Notaio Chiavacci n. 16165 (ALLEGATO n. 9).

- **Foglio 9 mappale 9** di Ha 0.36.03 – parco arborato - intestato a Santuario della Beata Vergine del Covolo.

Provenienza: Verbale del Consiglio Comunale di Crespano m. 12-1257 del 21.04.1950 - Dal Comune di Crespano alla Fabbriceria del Santuario della Beata Vergine del Covolo per "Rettifica di attribuzione di possesso" confermato da certificato in data 07.08.1950 n. 83 dell'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Asolo (**ALLEGATO n. 10**);

- **Fg. 9 map.le 10 "p"**: intestato a Congregazione Serve di Maria Addolorata (sede a Chioggia – VE)

Provenienza: terreno elencato nella perizia del geom. E. Polo del 1933 e nella Sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici del 30/12/1943. All'epoca della perizia questa particella aveva un'estensione di mq 376 mentre ora risulta inclusa nel mappale 10 (ettari 0.71.88). L'originale sedime del mappale 10 occupa una porzione dell'area scoperta del complesso immobiliare (sub 11 – parte). (**ALLEGATO n. 19**).

- **Foglio 10 mappali 430 e 433:** entrambi intestati a Regione del Veneto; come descritto nel paragrafo 4.1.1 questi terreni sono riportati nel Contratto di vendita n 63.947 del 11.06.1986 ed anche nella D.G.R. n. 6283 del 03.12.1985 mentre non risultano nell'elenco riportato nella D.G.R. n. 2013 del 14.04.1986 relativa all'alienazione di beni demaniali. Attualmente questi beni risultano intestati alla Regione del Veneto, trattandosi probabilmente di una dimenticanza all'atto di stesura della delibera regionale n. 2013/1986.

- **Foglio 10: mappale 475 "p"** (ex 251) rustico con pertinenza – Ha 0.01.69 (l'originale map.le 251 aveva estensione di mq 122; la superficie attuale deriva dall'aggregazione con l'ex map.le 463 di mq 47 - bene non di uso civico). Intestato al Sig. Padovan Mario dal 2014.
 Provenienza: in origine map.le 251 considerato dal Perito Polo Emilio (1933) relitto comunale (di 122 mq - incolto produttivo) goduto dai rispettivi frontisti i quali pagavano un esiguo canone annuo - Acquisto per usucapione dal precedente intestatario Padovan Angelo (Pretore di Asolo in data 26/05/1992) 4/3/1993 - Successivo frazionamento Tipo Mappale n. 49037/93 e Var Uff 99,1/1999 (**ALLEGATO n. 11, n. 22**).

- **Foglio 10 mappale 476** (ex 253) edificio residenziale con giardino (l'originale map.le 253 aveva estensione di mq 568 mentre ora risulta di mq 499; la rimanente parte di mq 69 corrisponde al **mappale 521** - relitto stradale - di proprietà del Comune di Crespano del Grappa. Attuale intestatario Padovan Giuseppe
 Provenienza: In origine map.le 253 considerato dal Perito Polo Emilio (1933) relitto comunale (seminativo arborato) goduto dai rispettivi frontisti i quali pagavano un esiguo canone annuo - Acquisto per usucapione dal precedente intestatario Padovan Angelo (Pretore di Asolo in data 26/05/1992) 4/3/1993 Acquisto per usucapione 4/3/1993 - Successivo frazionamento Tipo Mappale n. 49037/93 e fraz. 823,1/1999) (**Allegato n. 11 e n. 22**) .

- **Foglio 11 mappale 28 "p"**- villino con pertinenza – Ha 0.11.61 ; intestato a Capovilla Oreste e Mocellin Agnese per acquisto da Baccaro Alessandro.
 Provenienza: Delibera Podestarile n. 38 del 16 maggio 1934 (**ALLEGATO n. 08 e 12**). In origine l'estensione della particella era di mq 522 ed il terreno si sviluppava a margine della strada comunale di *S Vito* (**ALLEGATO n. 23**).
 Il terreno viene venduto dal Comune in data 16.05.1934 a Padovan Luigi fu Modesto e, successivamente a BACCARA ALESSANDRO (Tipo Mappale n. 85221,1/1987 comprende i m.n. 29,746,741).
 L'attuale superficie di mq 1.161 deriva dall'accorpamento degli ex mappali 29 (di mq 420), 746 (di mq 219), 741 (di mq 80) e da un probabile ulteriore parziale accorpamento del map.le 741 al map.le 28. La superficie in regime giuridico di uso civico ammonta a mq 522 oltre a mq 219 dell'ex mappale 746 (ex mappale 531 parte; bene di uso civico) mentre la rimanente superficie del mappale 28 (costituita dagli ex mappali 29-746-741) non è di uso civico.

- **Foglio 11 mappale 491** – pertinenze rustico – Ha 0.04.04 ; intestato a Andreatta Giorgio (nuda proprietà 1/2; proprietà 1/2 in regime di separazione dei beni) ed usufruttuario Chiodi Egidio (per 2/4)
Provenienza: Delibera Podestarile n. 38 del 16 maggio 1934 **ALLEGATO n. 08 e 13**). Nella Sentenza Commisariale la particella era censita di 716 mq mentre ora risulta di 404 mq. Anche questo mappale è stato sottoposto a frazionamento con formazione delle particelle 491 (di 404 mq) e 782 (soppressa – di 312 mq). Dal map.le 782 parte della superficie (64 mq) è stata inglobata nel **map.le 30 “p”** mentre la restante di 244 mq nel **map.le 2296**.
- **Foglio 11 mappale 30 “p”** – intestato a Andreatta Anna Maria (1/2 e usufruttuaria 1/2), Andreatta Mauro (1/2) per una superficie d’uso civico di 68 mq.
Provenienza: deriva dal frazionamento del map.le 491; la superficie su indicata ricade all’interno del map.le 30 di complessivi 4.819 mq.
- **Foglio 11 mappale 2296 “p”** – intestato a Andreatta Giorgio (1/2), Andreatta Anna Maria (1/2) per una superficie d’uso civico di 244 mq.
Provenienza: deriva dal frazionamento del map.le 491; la superficie su indicata ricade all’interno del map.le 2296 di complessivi 3.691 mq.
- **Foglio 11 mappale 492 “p”** – fabbricato rurale con pertinenze coincidenti con l'ex mappale 531 (soppresso) – Ha 0.02.74 ; intestato a Andreatta Giorgio.
Provenienza: Delibera Podestarile n. 38 del 16 maggio 1934 **ALLEGATO n. 08 e 14**). Nel primo riordino degli U.C. (1933) il map.le 531 ha superficie di mq 324; è stato venduto dal Comune in data 16.05.1934 a Padovan Luigi fu Modesto e successivamente unito al 492 (Tipo Mappale n.4204 6/1/1991). Una porzione di mq 219 è andata a costituire il mappale 746 e la rimanente porzione di mq 105 censita ancora come mapp. 531 è stata poi soppressa e unita al mapp. 492. Il mappale 746 è stato poi soppresso e unito al mappale 28.
Il mappale 492 “p” indicato nel prospetto D” considera la superficie di uso civico di 105 mq mentre la rimanente superficie di 169 mq non è di uso civico .
- **Fg. 13 map.le 233** intestato a Crespano del Grappa; in origine la superficie afferente a questa particella era di mq 155 mentre ora è di mq 8. La rimanente parte di mq 147 è stata frazionata nei **mappali 2191** (mq 3), **2192** (mq 47), **2193** (mq 72), **2197** (mq 25) tutti intestati al Comune di Crespano del Grappa (**ALLEGATO n. 21**).
La visura attuale evidenzia la **soppressione dei map.li 2192 e 2197** afferenti ora al **map.le 1617 “p”** di proprietà dei Sig.ri Soligo Stefano e Soligo Manuela. Questa condizione comporta l’inserimento dei suddetti mappali soppressi, rispettivamente di 47 mq e 27 mq per 72 mq di uso civico, nella particella 1617 la cui superficie complessiva è di 653 mq.
L’area è sul confine Est del mappale e coincidente con una muratura di sostegno delimitante la proprietà dei Sig.ri Soligo dalla strada comunale
- **Foglio 13 mappale 582 (soppresso)** avente superficie di mq 236 risulta ora aggregato all’area cimiteriale **particella G “p”** di complessivi 4.300 mq (**ALLEGATO n. 25**);;

- **Fg. 13 map.le 594** – intestato a Comune di Crespano del Grappa; in origine la superficie afferente a questa particella era di mq 57 mentre ora è di mq 918. Dalla verifica della mappa di primo impianto risulta che l'ampliamento del map.le 594 è avvenuto a discapito delle particelle 592 (non di uso civico) e 595 (di uso civico, poi frazionata nei map.li 595 e 1506). I map.li 592 e 1506 sono intestati al Comune di Crespano del Grappa mentre il n. 595 è intestato ad un privato (Sig.ra Torresan Liliana). (**ALLEGATO n. 20**); L'attuale maggiore superficie deriva dall'accorpamento di porzioni dell'ex mappale originario 595 (per 560 mq), del mappale 592 e mappale 593 (ora in parte mappale 1392).

Il frazionamento ha inoltre generato il mappale 1177 (ora soppresso) e la formazione al **Foglio 13 del mappale 1392** (35 mq) intestato al Comune di Crespano del Grappa ed utilizzato a magazzino comunale.

- **Foglio 13 mappale 595** – fabbricato adibito a garage-deposito con limitate pertinenze – Ha 0.01.37 ; intestato ora a Torresan Liliana; ridotto dall'originaria superficie (Ha 0.01.66) a seguito di frazionamento nel 1990 (formazione del mappale 2199) . Provenienza : vendita del Comune di Crespano del Grappa al Sig. De Mainer dott. Arturo fu Arturo con atto di compravendita in data 31.12.1943 n. 3336 del Notaio Chiavacci (**ALLEGATO n. 08 e 15**);

In origine la superficie della particella 595 era di mq 4.251 (uso civico) mentre ora è di mq 137 (intestata a privato). Buona parte dell'area afferente a questo mappale è ora di pertinenza della **particella 1506** (mq 3.342 di uso civico – intestata Comune di Crespano del Grappa) a cui è stata altresì sottratta l'area del **map.le 2199** di mq 29 (intestato a Andreatta Anna; Mar Torresan). La superficie residuale è stata acquisita dal map.le 594 (**ALLEGATO n. 20**); Il map.le 595 è intestato alla Sig.ra Torresan Liliana. E' un fabbricato con piccola pertinenza mentre la particella 2199 è un margine stradale; avendo perso l'originaria destinazione sono stati inseriti nella categoria T4 (beni da sclassificare). Il map.le 1506 è un terreno ripido (scarpata sottostante la strada comunale *Trojolon o Castellir*), con vegetazione arborea (soprassuolo a composizione mista di latifoglie censito nell'Unità Conoscitiva n. 50 del Piano di Riordino Forestale) . Avendo mantenuto la destinazione forestale è stato inserito nella categoria T1 (beni di uso civico) .

Dall'originario mappale 594 deriva il terreno di 98 mq afferente al **Foglio 13 map.le 2198** di proprietà del Comune di Crespano del Grappa destinato a marciapiede stradale.

- **Fg. 13 map.le 596** terreno intestato al Comune di Crespano del Grappa. Nella perizia del geom. E. Polo del 1933 e nella Sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici del 30/12/1943. All'epoca della perizia questa particella aveva un'estensione di mq 1182 (destinazione pascolo) mentre ora risulta corrispondere al mappale 596 (ettari 0.11.18) e al **mappale 2201** (ettari 0.00.64), entrambi di proprietà del Comune di Crespano del Grappa. La particella 596 è un terreno ripido (scarpata sottostante la strada comunale *Trojolon o Castellir*), con vegetazione arborea (soprassuolo a composizione mista di latifoglie censito nell'Unità

Conoscitiva n. 50 del Piano di Riordino Forestale) mentre l'altro mappale è il margine della suddetta strada. (**ALLEGATO n. 20**);

4.1.3 Soppressione di mappali, formazione nuovi numeri a seguito di frazionamenti vari

Rispetto all'elenco della Sentenza del 1943 si riscontrano alcuni mappali soppressi e la formazione di nuova numerazione a seguito di frazionamenti.

- **Foglio 1 mappale 6** - Soppresso e unito al map.le 42 (Tipo Mappale n. 9256,1/2001) a seguito del frazionamento per Malga Ardosetta
- **Foglio 1 mappale 22** - Soppresso e unito al map.le 41 (Fusione dei m.n. 6 e m.n. 22b - Tipo Mappale n. 9256,1/2001) a seguito del frazionamento per Malga Ardosetta. (**ALLEGATO n. 16**);
- **Foglio 4 mappale 166** di 37.831 mq è stato soppresso e frazionato nei mappali **434 (36.271 mq)** e **435 (1.560 mq)** **sempre intestati al Comune di Crespano del Grappa:**

Foglio 4 mapp.le 434 si incontra un soprassuolo forestale rientrante nella part. 2 del Piano di Riassetto Forestale (ex Comune di Crespano del Grappa). Questa superficie che ha mantenuto l'originaria destinazione rientrerà nel prospetto T1-Allegato G1 Categoria A Terre di uso civico.

Foglio 4 mapp.le 435 si incontra un fabbricato denominato *Casa degli Alpini* (**Allegato n. 26**) su cui bisogna attivare la procedura ***Istanza di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso di terreni soggetti a uso civico ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/1994, dell'art. 12 della L. 1766/1927, degli artt. 39 e 41 del R.D. 332/1928*** (vedi All.to 1). Il Comune dovrà predisporre una *Relazione peritale* stesa secondo uno schema regionale per la *Valutazione economica dell'indennizzo relativo al mancato godimento beni di uso civico*). Questa perizia, dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale ed il tutto trasmesso in Regione per l'approvazione.

- **Fg. 10: mappale 41** – Intestato al Comune di Crespano del Grappa; originariamente di 94.750 mq è stato viene frazionato nel 1985 in vari mappali, mantenendo una superficie catastale attuale di 54.015 mq
Il frazionamento ha originato questi mappali:
 - 431, 402, 428, 434 (alienati vedi par. 4.1.1); 430 e 433 (non riportati nella DGR di alienazione n.2013) – intestati a Regione del Veneto;
 - **429 e 432 rimasti di uso civico.**

- **Foglio 10 mappale 255** – intestato a Regione del Veneto; la superficie attuale del map.le 255 (originariamente di 900 mq) deriva dall'unione con i mappali 402 (6.850 mq), 431 (26.065 mq) e 434 (95 mq) tutti soppressi . Il map.le 255 è ALIENATO con D.G.R. nr. 2013 del 14.04.1986.
- **Foglio 10 mappale 264 (Vivaio Astego)** e formazione del mappali 264 (alienato con Decreto nr. 2013 – vedi paragrafo 4.1.1) e **mappale 427** intestato a Comune di Crespano del Grappa (5 mq)
- **Foglio 10 mappale 20 (Vivaio Astego)** e formazione dei mappali 420, 421, 422 (alienati con Decreto nr. 2013/1986 – vedi paragrafo 4.1.1) e **mappale 20** intestato al Comune di Crespano del Grappa (Ha 10.61.10) (**ALLEGATO n. 17**);
- **Foglio 10 mappale 40 (Vivaio Astego)** e formazione dei mappali 425, 426 (alienati con Decreto nr. 2013/1986 – vedi paragrafo 4.1.1) e **mappale 40** intestato al Comune di Crespano del Grappa (Ha 1.64.70);
- **Foglio 10 del mappale 41 (Vivaio Astego)** e formazione dei mappali 402, 428, 431, 434 (alienati con Decreto nr. 2013/1986 vedi paragrafo 4.1.1) e **mappali 41, 429, 430, 432, 433** intestati al Comune di Crespano del Grappa (di complessivi Ha 6.07.05);
- **Fg. 13 mappale 591**: risulta soppresso e frazionato (18/02/2021) nei mappali n. 3089 di mq 2.157 e n. 3090 di mq 10. **Il mappale 3090, di mq 10, è stato venduto ad e-Distribuzione spa (Allegato n. 27)** per la realizzazione di una cabina elettrica.
Nelle precedenti consegne (2015 e 2018) il map.le 591 era stato inserito nel prospetto T2-Allegato H1 *Terre di cui si propone la sclassifica* in quanto il terreno (una scarpata tra la strada comunale ed il sottostante parcheggio) era ritenuta non più funzionale all'uso civico (area marginale avulsa dalle restanti zone d'interesse agro-silvo-pastorali dell'uso civico).
- **Fg. 14 mappale 72 di mq 178**: risulta soppresso e frazionato nei mappali n. 538 di mq 67 e n. 543 (ex 537) di mq 111 (Allegato n. 28). L'intera area risulta in parte compresa nel sedime di una strada comunale (Via Giare) ed in parte in proprietà privata (map.le 543).
In merito al terreno censito al Foglio 14 map.le 543p (intestato ad Az. Agricola Zanusso società agricola di A.Zanusso & C.S.S) la cui superficie complessiva è di mq 10.243, una porzione di 110 mq deriva dall'uso civico del map.le 72 soppresso.
Nei precedenti elaborati progettuali (2018) l'area era di proprietà del Comune di Crespano (sedime stradale) con richiesta di sclassifica (T2) - Allegato H1 *Terre di cui si propone la sclassifica*.

- **Fg. 15 mappale 88 di mq 118** : risulta soppresso ed inserito nell'attuale sedime della nuova S.P. 157VAR . Può essere mantenuta la richiesta di sclassifica formulata nella precedente consegna inserendo i due map.li nel prospetto T2 - Allegato H1 *Terre di cui si propone la sclassifica* in quanto area ancora intestata al Comune che ha perso la sua originale destinazione agro-silvo-pastorale.

4.2 PROSPETTO D3

In questo prospetto vengono riuniti tutti i mappali delle attuali terre di Uso Civico (400.17.23 Ha) con riportata la classificazione del bene secondo la seguente ripartizione:

- **T1** – Terre intestate al Comune , piena disponibilità e destinazione agro – silvo – pastorale (397.38.44 Ha); questi mappali costituiscono l' ALLEGATO G1 – TERRE DI USO CIVICO;
- **T2** – Terre intestate al Comune, con piena disponibilità, ma mutate di destinazione agro – silvo – pastorale, ed originario uso non ripristinabile (1.28.04 Ha). Questi mappali vengono riuniti nell'ALLEGATO H1 – TERRE DI CUI SI PROPONE LA SCLASSIFICA;
- **T3** - Terre intestate a privati a seguito di occupazioni con titolo illegittimo e destinazione agro – silvo – pastorale (0.84.36 Ha). Vengono inserite nell'ALLEGATO E1 – TERRE DA REINTEGRARE fatta salva la possibilità di attivare un procedimento di conciliazione ai sensi dell' art. 29 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 ;
- **T4** - Terre intestate a privati a seguito di occupazioni con titolo illegittimo e destinazione diversa da agro – silvo – pastorale (0.66.39 Ha). Questi mappali vengono riuniti nell'ALLEGATO H1 – TERRE DI CUI SI PROPONE LA SCLASSIFICA.
- **T9** – Terre con intestazioni varie derivanti da alienazioni autorizzate con contratto stipulato (5.97.55 Ha) . Questi mappali sono inseriti nell'ALLEGATO I1 – TERRE DI USO CIVICO ESTINTO

5 – SITUAZIONE ATTUALE DATI RIEPILOGATIVI

Nella Tabella n. 1 si riportano i dati planimetrici riepilogativi a partire dal valore risultante dall'elenco commissariale, con gli aggiornamenti di cui ai prospetti indicati al paragrafo precedente.

Tabella n. 1 – Tipologia terre di uso civico

TIPOLOGIA DI TERRE DI USO CIVICO	SUPERFICIE (ettari)	PROSPETTO ANALITICO
Superficie totale Sentenza Commissariale (30.12.1943)	406.04.78	D1
Superficie attuale per accorpamenti, frazionamenti e rettifica dati catastali riportati nel Decreto	406.14.78	D2
Superficie attuale	406.14.78	D3
Costituita da:		
Superficie intestata al Comune con piena disponibilità e destinazione agro-silvo-pastorale	397.38.44	T1
Superficie intestata al Comune con piena disponibilità ma diversa destinazione da agro-silvo-pastorale, con uso non ripristinabile	1.28.04	T2
Superficie occupata con titolo illegittimo con destinazione agro-silvo-pastorale	0.84.36	T3
Superficie occupata con titolo illegittimo che ha perso irreversibilmente la destinazione agro-silvo-pastorale	0.66.39	T4
Superficie con uso civico estinto	5.97.55	T9

6 – PROPOSTE DI RIORDINO

Le terre individuate nei diversi elenchi riepilogativi (T1-T2-T3-T4-T9) per complessivi ettari 406.14.78 sono riunite negli ALLEGATI G1 – E1 - H1 – I 1 a seconda delle proposte di riordino.

ALLEGATO G1

Riporta tutte le terre di Uso Civico del Comune di Crespano del Grappa funzionali all'attività agro-silvo-pastorale e pertanto rientranti nella **CATEGORIA A** (ex art. 11 della L. 1766/1927).

In questo allegato si ritrovano tutti i terreni destinati a bosco, pascolo, prateria, incolti produttivi ed improduttivi (Prospetto T1) per una **superficie complessiva di ettari 397.38.44**.

Si riscontra in particolare:

- l'inserimento di due terreni boschivi accorpati (Foglio 13 map.li 596 e 1506 – destinati a bosco), posti nel fondovalle in prossimità dell'abitato di Crespano del Grappa, per una superficie di ettari 0.44.60;
- la dismissione di vari terreni di piccole dimensioni decentrati rispetto agli altri beni demaniali e posti in prossimità di strade.

E' stato mantenuto in questa categoria il map.le 435 al Foglio 4, derivante dal frazionamento del mappale 166 (soppresso e diviso nel mappale 434 di 32.271 mq e 435 di 1.560 mq), su cui è edificato un fabbricato ad uso ricreativo con le relative pertinenze .

Il Comune dovrà attivare la procedura ***Istanza di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso di terreni soggetti a uso civico ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/1994, dell'art. 12 della L. 1766/1927, degli artt. 39 e 41 del R.D. 332/1928.***

Dovrà essere seguita analoga procedura per regolarizzare:

- la realizzazione di una elisuperficie di circa 80 mq in località Ardosetta al Foglio 1 map.le 41 (ALLEGATO N. 16) per approdo e partenza elicotteri di soccorso;
- Il cambio di destinazione d'uso dell'edificio di malga Ardosetta (Foglio 1 mappale 42) a Rifugio Alpino. La restante parte dell'alpeggio (Foglio 1 map.li 8-3-24-41p) per una superficie di 28.39.57 Ha è affittata ad un'azienda agricola per la monticazione del bestiame (ALLEGATO N. 16).

ALLEGATO E1

Nell'elenco sono riportati i mappali con intestazione diversa in seguito ad occupazioni con titolo illegittimo, per una superficie di complessivi ettari 0.84.36 , e che hanno mantenuto la destinazione agro – silvo – pastorale (Prospetto - T3). Le particelle sono:

Foglio 7 mappale 59,

destinato a bosco misto, intestato ai Sig.ri Gangitano Antonella, Gangitano Federico, Gangitano Gina;

Foglio 10 map.li 430 e 433

destinati a bosco ed intestati alla Regione del Veneto.

Per questi terreni è prevista la reintegra nel demanio civico, fatta salva la possibilità di attivare un procedimento di conciliazione in base all' art 29 della Legge 1766/27.

ALLEGATO H1

Considera tutte le terre di Uso Civico, intestate al Comune che hanno mutato destinazione agro – silvo – pastorale, con uso non ripristinabile (Elenco - T2), nonché le terre originariamente demaniali, aventi ora diversa intestazione (soggetti terzi) a causa di occupazioni con titolo illegittimo e la cui destinazione è diversa da agro – silvo – pastorale (Elenco - T4).

Tale variazione irreversibile della conformazione fisica e della destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi è intervenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della L.R. 31/1994.

Per quanto riguarda i **terreni intestati al Comune di Crespano del Grappa (Elenco T2)** sono prevalentemente degli appezzamenti localizzati nella parte meridionale del territorio comunale, posti in prossimità di strade, con superficie ridotta e decentrati rispetto agli altri beni demaniali; essi sono:

Fg. 11 map.le 321 Sedime stradale mq 109;

Fg. 14 map.le 36 Siepe a margine strada mq 676;

Fg. 14 map.le 67 Margine strada mq 166:

Fg. 14 map.le 538; deriva dal frazionamento del map.le 72 di 178 mq di cui una parte (m. 538) ricadente su sedime stradale comunale (67 mq) mentre la rimanente (111 mq) su terreno privato (Foglio 14 map.le 543) ;

Fg. 14 map.le 93 Margine strada mq 49;

Fg. 14 map.le 135 Margine strada mq 112;
 Fg. 14 map.le 154 Siepe a margine strada mq 182;
 Fg. 14 map.le 220 Siepe a margine strada mq 1.163;
 Fg. 14 map.le 247 Margine strada mq 324;
 Fg. 14 map.le 261 Siepe a margine strada mq 208
 Fg. 15 map.le 95 Siepe a margine strada mq 263
 Fg. 15 map.le 125 Siepe a margine strada mq 147
 Fg. 15 map.le 144 Siepe a margine strada mq 146
 Fg. 17 map.le 178 Margine strada mq 370

Per quanto riguarda i **terreni intestati a soggetti terzi (Elenco T4)**, la richiesta di sclassifica è giustificata dalle seguenti motivazioni, nonché dalle note riportate nelle relative tabelle progettuali con riferimento ai singoli mappali:

- perdita della destinazione agro silvo pastorale;
- decentramento rispetto ai beni del demanio civico;
- localizzazione nel centro urbano di Crespano del Grappa;
- ridotta superficie.

Tra essi rientra anche la pozione dell'**ex mappale 72 al Foglio 14** di 111 mq ora incluso nelle pertinenze di un'azienda agricola **Foglio 14 map.le 543**. Questo porzione di terreno è la strada d'ingresso alla suddetta struttura che si diparte da via Giare.

Relativamente al terreno censito al **Foglio 9 mappale 9**, trattandosi di un parco arborato d'interesse turistico, dotato di attrezzature ricreative e posto in prossimità del complesso Santuario Madonna del Covolo, si è ritenuto più opportuno inserirlo nella categoria dei beni da sclassificare.

Il frazionamento effettuato al **Foglio 13 del mappale 591** (nelle precedenti consegne terreno inserito nel prospetto T2-Allegato H1 *Terre di cui si propone la sclassifica*) ha determinato due nuovi mappali il **3089** di mq 2.157 intestato al Comune ed il **3090** di mq 10 intestato ad **e – Distribuzione SPA**. Su questo terreno è stata posizionata una cabina elettrica. (ALLEGATO N. 26)

In considerazione della ridotta superficie e della localizzazione in ambito urbano l'area è stata inserita nel prospetto T4-H1 (terre di cui si propone la sclassifica) .

Il **mappale 88 del Foglio 15** di 118 mq, in origine intestato al Comune di Crespano, è stato soppresso e la superficie risulta compresa nell'attuale sedime della strada provinciale 157 VAR. Per esso si mantiene la medesima proposta di sclassifica

indicata nei presedenti elaborati progettuali, (margine stradale ora sedime stradale), pertanto inserito nell' Allegato H1 *Terre di cui si propone la sclassifica* avendo perso la sua originale destinazione agro-silvo-pastorale.

Tabella n. 2: Piano di Riordino delle terre di uso civico nel Comune di Crespano del Grappa

PIANO DI RIORDINO DELLE TERRE DI USO CIVICO	SUPERFICIE (ettari)	ALLEGATO
TERRE DI USO CIVICO	397.38.44	G1
TERRE DI CUI SI PROPONE LA SCLASSIFICA	1.94.43	H1
TERRE DA REINTEGRARE	0.84.36	E1
TERRE DI USO CIVICO ESTINTO	5.97.55	I1

7 PIANO DI UTILIZZO

Il demanio civico del Comune di Pieve del Grappa è costituito da quello relativo all'ex Comune di Paderno del Grappa Crespano e da quello dell'ex Comune di Crespano del Grappa.

In entrambi i casi gran parte delle superfici di uso civico rientrano nel redigendo Piano di Riassetto Forestale del Comune di Pieve del Grappa (codice 116_3) che contempla le proprietà boschive dei precedenti Comuni.

Il territorio dell'uso civico di Crespano è essenzialmente quello prealpino compreso tra la Val Cassanega e la Valle del torrente Lastego e confinate ad Ovest con il Comune di Borso del Grappa. La parte basale della proprietà boschiva è denominata *Bosco del Comun* nella località Vivaio Astego e risulta distaccata dal comprensorio prealpino suddetto, caratterizzato da incise vallate e ripidi pendii, frequentemente dirupati.

La superficie forestale riscontrabile nella parte inferiore del territorio comunale è stata censita nel Piano di Riordino Forestale previsto dalla L.R. n. 25/1997 (boschi privati) .

Il Piano di Riassetto Forestale riunisce una superficie di ettari 397,9345 di cui ettari 329,15 boscosi; questa ampia superficie è suddivisa in 17 particelle di cui sedici a bosco ed una a pascolo.

Nel Prospetto D3, nelle note relative a ciascun mappale, è riportata l'eventuale appartenenza ad una particella forestale del suddetto Piano.

Nella tabella n. 3 si riporta il prospetto generale del Piano di Riassetto Forestale dell'ex Comune di Crespano del Grappa in fase di revisione

Tabella n. 3 - Prospetto generale Piano di Riassetto Forestale Comune di Crespano del Grappa

CATEGORIE ATTITUDINALI	PARTICELLE FORESTALI	SUPERFICIE		
		Boscata	Improduttiva	Produttiva Non boscata
Ceduo a funzione Produttiva – ricreativa	1-2	48,37	0,43	0,00
Fustaia a funzione Protettiva – produttiva	3-5-8-9-11-12-13-14	183,70	3,60	0,69
Fustaia a funzione Protettiva	4b-6-7-10-15-16	97,08	41,59	0,44
TOTALE SUPERFICIE		329,15	45,62	1,13

Dalla tabella si evince che il bosco svolge prioritariamente una funzione protettiva mentre l'aspetto produttivo è legato agli ambiti territoriali più favorevoli, legati all'accidentalità o meno dei versanti.

La parte superiore della proprietà è quella più impervia caratterizzata in particolare da incise valli, frequentemente dirupate, che ostacolano l'accesso ai versanti. I soprassuoli sono in genere a composizione mista, con un piano dominante caratterizzato dalle resinose, tutte di origine artificiale, a cui si affiancano le latifoglie che progressivamente si sono affermate.

Le zone inferiori (*Bosco Comun*), sono caratterizzate da boschi cedui fortemente utilizzati per la produzione della legna da ardere.

L'intera superficie sottoposta al Piano di Riassetto è gravata da *uso civico di legnatico*. Questo diritto è stato da tempo esercitato, con cadenza quasi annuale, attraverso l'assegnazione, mediante asta pubblica tra gli aventi diritto, di sezioni del bosco ceduo, suddivise in prese, prevalentemente all'interno delle particelle 1-2 poste nelle vicinanze del paese (Località Vivai Onè – Astego).

Nel decennio 1984-1993 per iniziativa dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Treviso è stato approntato un piano dei tagli, suddividendo la superficie del bosco ceduo (le attuali particelle 1-2) di complessivi Ha 43,5 in dieci sezioni aventi superficie compresa tra Ha 3,90 e Ha 5,10 in relazione inversa alla produttività stimata del soprassuolo.

Il turno adottato era di 10 anni e si prescriveva il rilascio di 100 matricine ad ettaro nonché il rispetto delle conifere.

Attraverso questa modalità risultavano annualmente una media di 50 prese di consistenza pari a 40 q.li di legna ciascuna. Complessivamente quindi ogni anno venivano prelevati da una specifica zona circa 2.000 q.li di legna.

Nel medesimo piano dei tagli era contemplata la suddivisione della particella 3, la cui superficie boscata è di Ha 10,50, in quattro lotti da percorrere con tagli colturali, secondo le sopra riportate, ammettendo l'effettuazione delle tagliate anche in annate diverse rispetto a quelle indicate nel piano, in relazione alle richieste degli aventi diritto. La ripresa prevista è stata inoltre integrata nel 1988-1989 da 15 cataste di legna da ardere e 4 di legname da cartiera per complessivi 165,35 e 57,42 metri steri rispettivamente, provenienti da interventi di miglioramento boschivo effettuati dal Servizio Forestale Regionale di Treviso nelle particelle 11 e 12, interessando circa 3 ettari di superficie.

A partire dal 1990, con l'entrata in vigore del primo Piano di Assestamento, l'Amministrazione comunale, il Servizio Forestale Regionale competente per zona ed il Comune di Crespano del Grappa gestore dell'uso civico, concordarono di esercitare questo diritto d'uso civico in forme meno intense di utilizzazione ed individuarono nella conversione del "ceduo semplice" in "ceduo composto" il tipo di trattamento più idoneo ed in grado di soddisfare sia le esigenze produttive, tutelari e turistico-ricreative.

Nell'assegnazione delle prese si è proposto il rilascio di un numero maggiore di piante per garantire una adeguata copertura al terreno e rendere più difficoltoso l'ingresso delle specie invadenti (rovi e robinia).

Dal 1999 al 2023 nelle particelle 1-2 sono state realizzate 424 prese con un prelievo complessivo di circa 1.787 tonnellate.

La rimanente parte della proprietà forestale, a causa dell'accidentalità dei luoghi e delle difficoltà nell'effettuazione dell'esbosco del legname, è rimasta per lungo tempo abbandonata al suo naturale sviluppo. Questo fino al 2001, quando grazie ai contributi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto, sono iniziati degli interventi colturali sulle particelle nn. 5-6-8-9-12-13-14-16 per una superficie complessiva di 56,00 ettari. Il miglioramento si è concentrato soprattutto nel favorire l'affermarsi del bosco naturale di latifoglie, procedendo al progressivo allontanamento dal piano dominante delle resinose (pino nero, pino silvestre, abete rosso e larice).

A seguito della Tempesta VAIA abbattutasi anche su questo territorio prealpino nell'autunno del 2018 si è proceduto all'esbosco del legname schiantato o irrimediabilmente danneggiato in Località Ardosetta-Col Formiga (Particelle C.04.0 Ardosetta – Col Formiga , C.15.0 Monte Colombera, C.16.0 Col Formiga) su una superficie di circa 5,0 ettari con un prelievo di 300 tonnellate di legname .

La viabilità di accesso al bosco risulta discreta per le particelle 1-2 mentre per le altre o è lacunosa (pp.3-8), o del tutto assente.

Ai fini gestionali, per poter ampliare la superficie boscata da sottoporre ai tagli di utilizzazione, risulterebbe fondamentale procedere alla costruzione di alcune nuove piste in grado di consentire l'accesso e permettere quindi l'esecuzione delle operazioni di taglio e smacchio del legname.

Sono stati fatti degli studi di fattibilità ma le problematiche topografiche riscontrabili nelle pp. 5-8-9-11-12-13-14 (impluvi profondi con scarpate rocciose difficilmente superabili) fanno sempre più propendere per l'effettuazione di lotti boschivi con esbosco del legname per vie aeree (teleferiche).

Indicativamente si segnalano alcune possibilità di ampliamento viario:

- realizzazione di una strada da località "Il Castello" (il tratto iniziale è stato sistemato con un contributo PSR nel 2012) prolungando il tracciato all'interno della particella 9 e 5 , prendendo quota al fine di poter accedere verso la particella 11;
- dal territorio amministrativo di Borso del Grappa, utilizzando una strada forestale nei pressi della Val Cassanega, costruzione di una viabilità di accesso alla particella 14 e da qui verso le confinanti particelle 13 e 12;
- costruzione strada forestale per località Prà Dort attraverso l' allargamento della mulattiera-sentiero ed individuazione di un nuovo percorso per il Monte Scalare – P.ta Frontale – (sentiero 125) , a servizio sia di proprietà comunale (particelle forestali nn. 7 - 8) che private.

Si dovrà procedere alla sistemazione della viabilità esistente rendendola più funzionale alla percorrenza dei mezzi forestali impiegati nelle lavorazioni.

Comprensorio “Frontale - Val Muneghè” – Prà Dort – Poggio Crodere – Val del Lastego”

- Sistemazione strada forestale “Frontale-Col del Latte” , allargamento in coincidenza dei tornanti e di alcuni restringimenti di carreggiata, per consentire il transito ai trattori forestali (particella 3-8)

Comprensorio “Madonna del Covolo – Malga Ardosetta”

- Sistemazione della strada forestale principale, con realizzazione ove possibile di allargamenti della piattaforma stradale in coincidenza dei tornanti, per consentire le manovre dei mezzi fuoristrada. Ove necessario consolidamento delle scarpate.

Comprensorio “Valle del Corpon”

- Sistemazione della strada di accesso e prosecuzione dell’arteria lungo l’impluvio provvedendo alla regimazione delle acque che si accumulano lungo l’asta della valle;

Comprensorio “Vivai ”

- Sistemazione delle piste d’esbosco presenti all’interno delle pp.1-2.

Alpeggi

La parte superiore del territorio demaniale è occupata dal **pascolo di “Malga Ardosetta”** (P017.0). Originariamente l’area di pertinenza dell’alpeggio era superiore in quanto interessava anche tutta la particella C004.0. Negli anni ’70 in seguito all’abbandono dell’attività alpicolturale l’amministrazione comunale dette disposizione all’autorità forestale di procedere al rimboschimento di detta superficie; si eseguì la piantagione di varie essenze resinose e successivamente, sino al 1983, si praticarono interventi di risarcimento con latifoglie per compensare le notevoli fallanze verificatesi nell’impianto originario.

Attualmente la malga è affittata ad una azienda agricola locale che utilizza l’alpeggio per il pascolo delle pecore mentre gli edifici sono stati ristrutturati e destinati a rifugio alpino .

E’ stata realizzata a seguito di autorizzazione una elisuperficie per approdo e partenza elicotteri di soccorso in prossimità dell’edificio della malga.

ELABORATI DI PIANO

- TAVOLA 1: Localizzazione corografica
- TAVOLA 2: Planimetria catastale
- PROSPETTI D1-D2-D3
- ELENCHI TIPOLOGIE D'USO CIVICO: T1-T2-T3-T4-T9
- PROPOSTE DI RIORDINO:ALLEGATI G1-E1-H1-I1
- ALLEGATI 01-28:
 1. Sentenza del Commissario Dott. Alfredo Antonini nella causa tra l'amministrazione comunale e gli abitanti di Crespano del Grappa (30.12.1943)
 2. Delibera del Podestà del Comune di Crespano del Grappa per la cessione dei beni montani al Regio Governo per la costituzione del demanio forestale sul Grappa (29.01.1927)
 3. Lettera del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici al Podestà di Crespano con diffida di mettere in esecuzione la Delibera del 29.01.1927
Nomina da parte della Giunta Provinciale Amministrativa di Treviso dei rappresentanti per i comunisti di Crespano del Grappa;
 4. Perizia per il Riordino Usi Civici nel Comune di Crespano del Grappa – Tecnico Istruttore Perito Agrimensore Emilio Polo (25.01.1933)
Lettera del Tecnico Istruttore al Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici in data 7 giugno 1940;
 5. Difesa promossa dal Comune contro gli abitanti di Crespano nella causa promossa per la Liquidazione delle terre di uso civico (2.12.1940 e 20.08.1941)
 6. Documentazione successiva alla Sentenza (*Specificazione terre comunali soggette all'esercizio degli usi civici* – 07.09.1949; *Verbale di riunione del Commissario Regionale e dei rappresentanti del Comune e degli Usi Civici* – 18.10.1949; *Richiesta Regolamento per gli Usi Civici di Crespano e Paderno del Grappa* – 15.04.1978).
 7. Decreto regionale nr. 2013 del 14.04.1986 (art. 8 L.R. 22.7.94 n. 31) per l'alienazione di terreni gravati di uso civico in Comune di Crespano del Grappa.
 8. Risposta del Tecnico Istruttore Perito Agrimensore Emilio Polo in data 20.07.1940 alle richieste di chiarimento del Commissario Dott. Alfredo Antonini
 9. Documentazione inerente il terreno censito al Foglio 7 mappale 59 – tipologia d'uso civico T3;
 10. Documentazione inerente il terreno censito al Foglio 9 mappale 9 – tipologia d'uso civico T3;
 11. Documentazione inerente i terreni censiti al Foglio 10 mappali 475-476 – tipologia d'uso civico T4;
 12. Documentazione inerente il terreno censito al Foglio 11 mappale 28 – tipologia d'uso civico T4;
 13. Documentazione inerente il terreno censito al Foglio 11 mappale 491 – tipologia d'uso civico T4;
 14. Documentazione inerente il terreno censito al Foglio 11 mappale 492 (ex 531) – tipologia d'uso civico T4;
 15. Documentazione inerente i terreni censiti al Foglio 13 mappali 595 e 2199 - tipologia d'uso civico T4;
 16. Documentazione inerente i terreni censiti al Foglio 1 mappali 6-42-41 (frazionamento Malga Ardosetta ed interventi successivi);
 17. Documentazione inerente il terreno censito al Foglio 10 mappale 20 (visura storica);
 18. Documentazione inerente il terreno censito al Foglio 13 mappale 588 (visura storica) e al Foglio 13 mappale 2198 (visura catastale attuale superficie);
 19. Documentazione inerente il terreno censito al Foglio 9 mappale 10;
 20. Documentazione inerente i terreni censiti al Foglio 13 mappali 594-595-596-1506-2199-2201;
 21. Documentazione inerente i terreni censiti al Foglio 13 mappali 233-2191-2192-2193-2197-1617;
 22. Documentazione inerente i terreni censiti al Foglio 10 mappali 475-476-521;
 23. Documentazione inerente i terreni censiti al Foglio 11 mappali 28-491-492-30-2296;
 24. Contratto di vendita terreni censiti al Foglio 10 mappali 18-424-420-421-422-425-426-402-428-431-434-255-264;
 25. Documentazione inerente il terreno censito al Foglio 13 mappale 582 ora mappale G 595 e 2199 - tipologia d'uso civico T4.

26. Frazionamento ex map.le 166 al Fg. 4 ora map.li 434-435 – Convenzione Casa degli Alpini
27. Frazionamento ex map.le 591 al Fg. 13 ora map.li 3089-3090 – Cabina e-distribuzione
28. Frazionamento ex map.le 72 al Fg. 14 ora map.li 538-543 – accesso az. agricola
29. Visure catastali e mappe catastali